

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 958

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPELLI, NICOLA BIANCHI, DI GIOIA, LO MONTE**

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

*Presentata il 15 maggio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina che attualmente presiede all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, approvata con la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e più volte modificata, prevede la suddivisione del collegio unico nazionale in cinque circoscrizioni elettorali. La V circoscrizione — « Italia insulare » — accorpa le regioni Sicilia e Sardegna.

Questo criterio di ripartizione è risultato penalizzante per la regione Sardegna che si è vista, nelle diverse tornate elettorali relative all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, negata la possibilità di esprimere una propria rappresentanza.

L'impianto della legge n. 18 del 1979 sembra in contrasto con alcune significa-

tive aperture dell'ordinamento dell'Unione europea verso la costituzione di un « Europa delle regioni » in cui le autonomie regionali e locali devono concorrere con gli altri Stati e con le istituzioni europee alla realizzazione del processo di integrazione in atto.

In tal senso la particolarità della regione Sardegna è resa evidente, in materia di protezione delle minoranze, dall'entrata in vigore della Convenzione — quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, e della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per le quali ai sardi è stato ricono-

sciuto lo *status* di minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

Ancora in ambito europeo va rilevato come la Sardegna, quale realtà insulare, è destinataria dell'impegno, annunciato dall'articolo 174, secondo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articolo 158, secondo paragrafo, del Trattato istitutivo delle Comunità europee) che assegna all'Unione il compito di « ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite ». Lo stesso articolo 174, al terzo paragrafo, stabilisce inoltre che tra le regioni interessate un'attenzione particolare sia rivolta, tra le altre, alle regioni « che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici » e tra queste alle « regioni insulari ».

Tuttavia, la specificità della regione Sardegna non si esaurisce nella sua configurazione geografica o nella tradizione del suo patrimonio linguistico. Merita infatti qui rilievo anche un importante dato rispetto al suo sistema economico, se si considera che ben l'82 per cento della popolazione di questa regione è impiegato in attività che sono sotto il controllo dell'Unione europea come l'agricoltura, l'allevamento e la pesca.

Ad una siffatta evoluzione dell'ordinamento europeo non ha corrisposto, in Italia, alcuna modifica, in tal senso, alla citata legge n. 18 del 1979. In base alla normativa vigente la ripartizione dei seggi ha luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte da più regioni, pertanto ne consegue una pressoché sistematica esclusione dal Parlamento europeo di quelle regioni che, all'interno di un'unica circo-

scrizione, hanno un numero di elettori considerevolmente inferiore rispetto a quello delle regioni più popolose.

La presente proposta di legge, in vista delle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, intende mettere fine a una simile anomalia con riferimento alla regione Sardegna, prevedendo l'istituzione di due nuove circoscrizioni elettorali per la Sicilia e per la Sardegna, aventi per capoluogo circoscrizionale rispettivamente Palermo e Cagliari.

In considerazione, poi, della ridotta estensione del collegio è conseguentemente ridotto il numero di firme da raccogliere per la presentazione delle liste. Inoltre, dal momento che il numero dei parlamentari che dovrebbero essere assegnati alle future circoscrizioni (Sardegna e Sicilia) in base all'attuale consistenza demografica sarà minore rispetto a quelli assegnati agli altri quattro collegi, si rende opportuna la limitazione del numero delle preferenze.

L'assegnazione dei seggi in ciascuna delle circoscrizioni avviene, secondo quanto stabilito dalle disposizioni della legge n. 18 del 1979, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Si modifica, infine, il sistema di ridistribuzione a livello nazionale dei resti al fine di tutelare la consistenza delle rappresentanze territoriali circoscrizionali, impedendo, in tal modo, che le circoscrizioni con più elettori si vedano attribuiti più seggi di quanti siano loro assegnati in base al loro peso demografico, sottraendoli alle circoscrizioni con meno abitanti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente:

« La regione Sicilia e la regione Sardegna costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale »;

b) al secondo comma dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e da non più di 10.000 elettori »;

c) al primo comma dell'articolo 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle circoscrizioni V e VI nelle quali l'elettore non può manifestare più di una preferenza ».

d) il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« 3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine, procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa ha conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista, fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscri-

zione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all'attribuzione di seggi »;

e) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

#### ART. 2.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla medesima legge n. 18 del 1979, come da ultimo sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

## ALLEGATO 1

*(Articolo 1, comma 1, lettera e)*

« Tabella A

## Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni		Capoluogo della Circoscrizione
I	Italia nord-occidentale (Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria – Lombardia)	Milano
II	Italia nord-orientale (Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Emilia-Romagna)	Venezia
III	Italia centrale (Toscana – Umbria – Marche – Lazio)	Roma
IV	Italia meridionale (Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria)	Napoli
V	Sicilia	Palermo
VI	Sardegna	Cagliari

».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0010430\*